

**Integrazione delle Norme del Servizio CBI relative alla nuova funzione "Pagamento F24"**

Premesso che:

- l'Associazione Bancaria Italiana, in relazione alle esigenze manifestate dalla clientela, ha ritenuto opportuno ampliare le funzioni finanziarie del servizio CBI introducendo una nuova funzione per consentire il conferimento di deleghe e di ordini di pagamento di imposte e contributi di cui all'art. 17 del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- per l'attivazione della nuova funzione, definita "Pagamento F24-CBI", si è reso necessario, innanzitutto, integrare le "Norme del Servizio C.B.I." e, in secondo luogo, gli standard CBI allo scopo di introdurre le specifiche tecniche e funzionali relative alla presentazione telematica delle deleghe e delle disposizioni di pagamento delle imposte e dei contributi nel rispetto delle caratteristiche infrastrutturali del medesimo CBI;
- l'integrazione delle "Norme del Servizio C.B.I." è avvenuta tenendo conto anche della "Convenzione" allegata alla "Lettera di intenti", relativa alle Modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche, sottoscritta dalla Agenzia delle Entrate e dall'Associazione Bancaria Italiana il 30 aprile 2001, di seguito definita "Convenzione";
- l'integrazione degli standard è avvenuta tenendo conto di quanto previsto nel documento SIA-RI-VEUN 001, relativo agli "Standard per Banche" da utilizzare in ambito Rete Interbancaria per i "Versamenti unificati";
- la funzione Pagamento F24-CBI è preordinata a soddisfare anche le esigenze dei professionisti e delle associazioni che curano gli adempimenti fiscali e contributivi delle imprese e dei privati contribuenti;
- nel caso di cui al precedente alinea si rende opportuna l'adozione di una procedura che, in analogia alla prassi adottata per le operazioni effettuate con documenti cartacei, affidi al professionista o all'associazione la raccolta e la conservazione delle autorizzazioni all'addebito in conto ed alla Banca Proponente la funzione di garantire alle Banche Passive l'esistenza dell'impegno del professionista o dell'associazione a raccogliere le autorizzazioni medesime, fatto salvo il diritto della singola Banca Passiva di ottenere la copia e/o l'originale sia delle autorizzazioni dei contribuenti che dell'impegno assunto dai clienti necessari per effettuare controlli in caso di contestazioni da parte dei propri correntisti addebitati;

L'Associazione Bancaria Italiana, nella qualità di titolare del Marchio CBI, allo scopo di consentire alle banche licenziate del marchio CBI di offrire ai propri clienti il servizio di pagamento delle imposte e dei contributi, ha provveduto ad integrare le "Norme del Servizio CBI" con le seguenti disposizioni che, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento del Marchio CBI" hanno efficacia nei confronti di tutti i soggetti licenziari del medesimo marchio, fatto salvo il diritto del singolo soggetto di recedere dalla licenza d'uso ai sensi dell'art. 8, l° c., del citato Regolamento.

Art. 1

Le funzioni finanziarie del Servizio vengono ampliate allo scopo di consentire al Cliente, mediante la funzione Pagamento F24-CBI, di effettuare la presentazione delle deleghe F24, di cui al primo alinea delle Premesse delle presenti norme, in nome e per conto proprio ed in nome e per conto di contribuenti, titolari di conto corrente presso banche licenziate CBI, di seguito definite Banche CBI.

La funzione Pagamento F24-CBI è facoltativa. L'adesione delle Banche CBI alla funzione stessa deve essere formalizzata mediante l'invio di un apposito modulo di adesione. L'elenco delle banche aderenti alla specifica funzione è predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana e pubblicizzato sul sito Internet relativo al servizio Corporate Banking Interbancario.

Lo smistamento dei flussi elettronici relativi alla funzione Pagamento F24-CBI avviene sulla base di una tabella delle Banche aderenti alla stessa predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e pubblicizzata sul sito Internet relativo al servizio Corporate Banking Interbancario.

Art. 2

Fatta salva la non obbligatorietà della funzione Pagamento F24-CBI per le banche licenziate del marchio CBI, le presenti norme hanno efficacia a decorrere dal 24 luglio 2002.

Art. 3

La Banca Proponente è tenuta a fornire al Cliente tutti i dati e le informazioni necessari affinché i flussi elettronici contenenti le deleghe F24 possano essere predisposti secondo quanto previsto dagli "Standard" e possano superare i controlli di natura formale previsti dall'art.10 delle Norme del Servizio CBI e dall'art. 12 del contratto C.B.I. Cliente - Banca Proponente allegato alle medesime Norme.

Art. 4

Nelle deleghe F24 CBI deve essere indicato il soggetto, Cliente o contribuente, al quale la Banca Passiva deve inviare l'attestazione di pagamento.

Art. 5

Il controllo formale dei flussi elettronici predisposti dal Cliente deve essere effettuato mediante utilizzo di programma diagnostico predisposto nel rispetto delle specifiche applicative indicate al paragrafo 7.1 della "Sezione VIII - Pagamento F24 Remote Banking - CBI" ed aggiornato con le variazioni delle medesime specifiche introdotte dalla "Convenzione".

Il programma diagnostico di cui al comma precedente deve essere anche allineato alle "Tabelle dei codici tributo ed altri codici per il modello F 24" rese pubbliche dall'Agenzia delle Entrate sul sito "www.agenziaentrate.it" ed aggiornato con le variazioni delle medesime Tabelle introdotte secondo quanto previsto dalla "Convenzione".

Gli aggiornamenti di cui ai commi primo e secondo devono essere apportati ai programmi diagnostici nel più breve tempo possibile tenuto conto dei tempi tecnici necessari e comunque non oltre i termini previsti, rispettivamente, dagli artt. 16 e 3, comma settimo, della "Convenzione".

Art. 6

La Banca Passiva è obbligata a tenere conto delle variazioni delle specifiche applicative e delle Tabelle dei codici, di cui rispettivamente al primo ed al secondo comma dell'art. 5, che siano divenute operative, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 3, comma settimo, della "Convenzione", e di cui la Banca Proponente non abbia potuto tenere conto nell'aggiornamento del proprio programma diagnostico sia per i tempi tecnici di cui all'art. 6, ultimo comma, sia perché comunicate dall'Agenzia delle Entrate dopo l'invio dei flussi da parte della Banca Proponente.

Art.7

Il disposto dell'art. 10 del contratto CBI Cliente - Banca Passiva, che prevede l'estraneità della Banca passiva ad ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima banca al cliente, si applica anche al rapporto che si instaura tra il Cliente che opera per conto di contribuenti e le Banche Passive presso cui i medesimi terzi hanno rapporto di conto corrente.

Il disposto dell'art. 11 del contratto CBI Cliente - Banca Passiva, che prevede che il Cliente debba tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza dannosa o molestia che dovesse derivare anche da parte di terzi, si applica anche al rapporto che si instaura tra il Cliente che opera per conto di contribuenti e le Banche Passive presso cui i medesimi contribuenti hanno rapporto di conto corrente.

Art.8

Nel caso di pagamento di imposte effettuato dal Cliente per conto di contribuenti, la Banca Proponente può abilitare il Cliente stesso al Pagamento F24-CBI solo nel caso in cui quest'ultimo abbia sottoscritto il contratto di cui all'allegato A.

Il Cliente è obbligato, a tutela degli interessi e delle ragioni sia dei contribuenti per cui opera che delle banche presso le quali i medesimi contribuenti hanno conto a:

- indicare nelle deleghe F24 e nelle relative disposizioni di pagamento, secondo gli "standard" previsti, i dati e le informazioni relativi ai contribuenti in nome e per conto dei quali opera;
  - acquisire dai contribuenti per cui operano le autorizzazioni di addebito, contenenti le informazioni richieste nello schema di cui all'allegato B delle presenti norme, e di conservarle e custodirle per il periodo di prescrizione ordinaria dalla data di rilascio della singola autorizzazione;
  - astenersi dal presentare deleghe F24 in assenza delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente;
  - inviare alla propria Banca Proponente, in caso di richiesta formulata anche via fax, o, su indicazione di quest'ultima, alla Banca Passiva, la copia, ovvero l'originale, della singola autorizzazione; l'invio della copia, e/o l'originale, deve avvenire con le modalità indicate nella richiesta e nel più breve termine possibile e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della richiesta;
  - tenere indenne le Banche Passive da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del correntista-contribuente in tutti i casi in cui il Cliente stesso non abbia adempiuto l'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione all'addebito da parte del contribuente ovvero abbia presentato deleghe F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
  - tenere indenni le Banche Passive destinatarie delle deleghe F24 da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle stesse deleghe così come ad esse pervenute nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi.
- La Banca Proponente è obbligata:
- ad acquisire l'originale del documento del Cliente di cui all'allegato A;
  - a custodire lo stesso documento nell'interesse delle Banche Passive destinatarie di deleghe F24 per il periodo di prescrizione ordinaria;
  - ad inviare, in caso di richiesta formulata anche via fax dalla singola Banca Passiva destinataria delle deleghe F24, la copia e/o l'originale, sia del predetto documento del cliente che dell'autorizzazione del singolo contribuente di cui all'all. B; i documenti devono essere trasmessi alla banca passiva entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento del documento da parte del commercialista.

Art.9

Gli allegati B e A alle presenti norme contengono gli schemi negoziali di contratto, rispettivamente, dell'autorizzazione da parte del contribuente ad addebitare sul suo conto le deleghe F24 presentate dal Cliente e della dichiarazione sottoscritta dal Cliente nei confronti della Banca Proponente.

Le Banche Proponenti sono tenute a verificare che la dichiarazione sottoscritta dal Cliente sia redatta secondo lo schema di cui all'allegato A.

Art.10

La Banca Passiva destinataria di flussi elettronici contenenti deleghe F24 è tenuta ad inviare al Cliente, oltre al messaggio di "conferma di ricezione" previsto dall'art. 4.2 delle "Norme per il Servizio CBI", anche quelli di "accettazione/rifiuto delle deleghe F24" e di "attestazione elettronica" di cui agli "Standard".

La Banca Passiva è altresì tenuta ad eseguire le disposizioni di pagamento alle date indicate nelle deleghe accettate.

Luogo ....., data .....

(Timbro e firma del cliente)

(Firma Banca Antonveneta)